



MODIFICA ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DEI CITTADINI ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, RESIDENTI IN PAESI CHE NON APPARTENGONO ALL'UNIONE EUROPEA E NON ADERISCONO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

Art. 4

Disposizioni finali

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalita' attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l'attivita' di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge.

Versione in vigore dal 27 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio
Estremi	Legge 12 giugno 2026, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifica-all-articolo-19-della-legge-23-dicembre-1978-n-833-e-altre/art-4-disposizioni-finali>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

